

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1. Finalità

1. La Regione si impegna a sostenere e promuovere le Discipline Bio-Naturali con gli strumenti a propria disposizione, a valorizzare l'attività degli operatori e a garantire all'utenza una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.

Art. 2. Fondamenti culturali e operativi

1. Il settore di attività denominato Discipline Bio-Naturali (di seguito D.B.N.) è costituito dalle attività e dalle pratiche che, su iniziativa degli enti che ne organizzano la pratica e l'insegnamento, aderiscono liberamente ai fondamenti culturali e operativi definiti in questo articolo, ovvero:

a) la finalizzazione alla piena espressione della vitalità, patrimonio originale e unico di ogni persona in qualsiasi età, condizione sociale, stato di benessere;

b) l'approccio globale alla persona, presa in considerazione come entità vitale indivisibile;

c) l'utilizzo esclusivo di tecniche, strumenti, prodotti naturali.

Art. 3. Identificazione delle Discipline Bio-Naturali

1. I fondamenti culturali e operativi che qualificano il settore delle D.B.N., espressi nell'articolo 2, definiscono e differenziano le pratiche delle D.B.N. dalle attività di altri settori che si occupano di servizi alla persona quali le discipline sanitarie, le attività estetiche, gli sport e le pratiche finalizzate alla forma fisica. Le D.B.N. si propongono di valorizzare le risorse vitali della persona creando le migliori condizioni per una vita piena e felice, senza entrare nel merito di situazioni patologiche, estetiche, agonistiche e relative alla prestanza fisica.

2. Le D.B.N. pertanto forniscono un rilevante contributo al benessere individuale e sociale con una propria modalità specifica, originale e riconoscibile, senza sovrapporsi o confondersi con le attività riservate alle professioni sanitarie finalizzate alla cura delle patologie, le attività estetiche finalizzate alla riduzione degli inestetismi, alle attività sportive finalizzate all'agonismo, alle attività di fitness e similari finalizzate al potenziamento della prestanza fisica.

Art. 4. Adesione alle discipline

1. L'adesione al settore delle D.B.N. da parte di cultori delle discipline praticate in regione, su iniziativa degli enti (associazioni, società, fondazioni o altre tipologie di organizzazione, di seguito indicate con il nome generico di ente) che li rappresentano, è libera e volontaria e subordinata unicamente al rispetto coerente dei tre fondamenti definiti nell'articolo 2.

2. Il compito di vigilare sulla reale ottemperanza a tale condizione nell'approccio culturale, nella comunicazione sociale e nella prassi operativa da parte degli enti che dichiarano di aderire alle D.B.N., è affidato agli organismi istituiti da questa legge all'articolo 5.

Art. 5.

Organismi tecnici consultivi e propositivi

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico (di seguito C.T.S.) nominato dall'Assessore regionale alla salute e composto da:

a) tre rappresentanti degli enti rappresentativi di operatori e di formatori in D.B.N., operanti in regione da almeno un anno e che abbiano un numero di aderenti non inferiore a 25 residenti o domiciliati sul territorio regionale;

b) tre rappresentanti degli enti di formazione, pubblici o privati, accreditati e non accreditati, che abbiano organizzato corsi in regione della durata di almeno un anno e di durata non inferiore alle 250 ore frontali in D.B.N.;

c) tre rappresentanti di organismi di rappresentanti delle parti sociali, ovvero:

- associazioni dei consumatori;
- organizzazioni dei lavoratori;
- organizzazioni degli imprenditori;

- operativi in Regione da almeno un anno, con un numero di aderenti non inferiore a 200 sul territorio regionale.

2. La composizione del Comitato Tecnico Scientifico deve comunque garantire una composizione maggioritaria (maggioranza semplice) di esperti in D.B.N., rappresentanti degli enti di D.B.N. come definiti ai punti a) e b).

3. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, è nominato dall'Assessore regionale per la salute. Il Vicepresidente, con delega a sostituire il Presidente in caso di sua assenza, è nominato dall'assemblea plenaria del Comitato Tecnico Scientifico.

5. Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito C.T.S.) è in prima istanza formato dagli Enti che ne richiedono l'inserimento al Presidente dichiarandosi

conformi ai fondamenti definiti all'articolo 2. E', in seconda istanza, compito del Comitato Tecnico Scientifico stesso sospendere, con le modalità di cui all'articolo 6.1.c), le discipline e/o le associazioni che risultassero estranee o in contraddizione con i fondamenti citati.

6. La composizione del C.T.S. può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria e quanti altri esperti possano dare un contributo alle finalità istituzionali. Tali esperti non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari.

Art. 6.

Funzioni del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il C.T.S. svolge funzioni di organo di supporto tecnico e di consulenza scientifico-culturale. In particolare:

a) valuta la conformità iniziale delle discipline accolte nel C.T.S. ai fondamenti definiti all'articolo 2;

b) vigila sul rispetto nel corso del tempo dei fondamenti definiti all'articolo 2 da parte degli Enti accolti nel C.T.S.;

c) sospende, con relazione motivata e circostanziata, e segnala alla Regione per l'esclusione, gli Enti che nella propria pubblicistica e attività istituzionale (pratica, servizi alla persona e/o servizi formativi) dovessero uscire dagli ambiti di competenza delle D.B.N. stesse e/o invadere ambiti riservati a professioni regolamentate;

d) propone i contenuti e i parametri organizzativi dei percorsi formativi riconosciuti dalla Regione per ogni disciplina, idonei ai fini dell'iscrizione all'Elenco operatori e all'Elenco formatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, gestiti da enti di formazione accreditati e non accreditati iscritti all'elenco degli enti di cui all'articolo 10;

e) elabora modalità, criteri e contenuti delle valutazioni in relazione ai percorsi formativi previsti al comma precedente gestiti dagli Enti di Formazione iscritti all'Elenco di cui all'articolo 10, limitatamente all'attività formativa riconosciuta dalla Regione;

f) definisce le caratteristiche, le qualità e gli obblighi degli enti di formazione non accreditati necessari e sufficienti per l'iscrizione nell'elenco competente;

g) definisce le caratteristiche, le qualità e gli obblighi degli enti di formazione accreditati necessari e sufficienti per l'iscrizione nell'elenco competente, tra cui l'obbligo di utilizzo, per la formazione in DBN, di docenti e di coordinatori/direttori didattici iscritti all'Elenco corrispondente;

h) valuta le domande di iscrizione agli elenchi di cui agli art. 7, 8, 9 e 10;

i) elabora il quadro delle competenze qualificanti per ogni disciplina ai fini del rilascio delle certificazioni di competenza di cui all'articolo 8.1.c);

j) propone alla regione iniziative volte alla promozione, divulgazione e sostegno alle attività in ambito D.B.N.;

k) concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in D.B.N. e la loro attività sul territorio regionale, e in particolare:

- promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;

- formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a tutelare il rapporto tra operatori in D.B.N. e utenti e a promuovere buone relazioni e forme di collaborazione tra operatori in D.B.N. e professionisti operanti in settori contigui e complementari.

Art. 7.

Elenco degli operatori e Elenco dei formatori

1. Allo scopo di tutelare i cittadini/utenti fornendo un riferimento qualitativo e per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità elaborate e proposte dal C.T.S. di cui all'articolo 5, sono istituiti, presso la Giunta regionale:

a) l'elenco regionale degli operatori in D.B.N., articolato in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato Elenco operatori ;

b) l'elenco regionale dei formatori in D.B.N., articolato in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato Elenco formatori .

2. L'iscrizione agli elenchi non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio della professione da parte degli operatori e dei formatori, in quanto la pratica professionale della disciplina resta nell'ambito delle libere professioni non regolamentate e delle libere attività d'impresa, come garantito dalla Costituzione e confermato dalla legge nazionale n. 4/2013.

3. L'istituzione presso la Giunta regionale degli elenchi di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, salvo quanto previsto all'articolo 13.

Art. 8.

Elenco degli operatori in D.B.N

1. All'Elenco operatori possono iscriversi:

a) coloro i quali abbiano partecipato con successo a specifici percorsi formativi riconosciuti dalla Regione presso enti di formazione accreditati iscritti all'elenco degli enti;

b) coloro i quali abbiano completato un ciclo formativo sulla base dei contenuti didattici e parametri organizzativi definiti dal C.T.S. presso enti di formazione non accreditati iscritti e/o non iscritti all'Elenco enti e che possano documentare l'esercizio dell'attività nella disciplina all'atto della richiesta di iscrizione all'Elenco operatori;

c) coloro i quali non siano in possesso di una formazione documentabile ai sensi dei precedenti commi a) e b) ma possano documentare l'esercizio dell'attività e siano in possesso di una certificazione di competenza regionale relativa alle conoscenze e abilità pertinenti alla disciplina in oggetto.

Art. 9.

Elenco dei formatori in D.B.N.

1. L' Elenco formatori è articolato in 2 sezioni:

a) docenti;

b) coordinatori/direttori didattici.

2. Possono iscriversi all'elenco formatori nella sezione docenti :

a) coloro i quali abbiano partecipato con successo a specifici percorsi formativi riconosciuti dalla Regione presso enti di formazione accreditati iscritti all'elenco Enti e abbiano maturato una esperienza operativa documentabile;

b) coloro i quali possano documentare una esperienza di attività formative avendo gestito come docente presso enti di formazione accreditati e/o non accreditati iscritti e/o non iscritti all'elenco enti.

3. Possono iscriversi all'elenco Formatori nella sezione coordinatori/direttori didattici:

a) coloro i quali abbiano partecipato con successo a specifici percorsi formativi riconosciuti dalla Regione presso enti di formazione accreditati iscritti all'elenco enti e abbiano maturato un'esperienza documentabile presso enti di formazione accreditati o non accreditati iscritti all'elenco degli enti;

b) coloro che possano documentare un' adeguata esperienza di attività formative avendo coordinato/diretto cicli di formazione in DBN secondo i parametri definiti dal C.T.S. o abbiano maturato una pluriennale esperienza operativa documentabile in qualità di formatore nella disciplina in corsi DBN presso enti di formazione accreditati o non accreditati

iscritti e/o non iscritti all'elenco degli enti.

Art. 10.

Intese interregionali e riconoscimenti tra stati
dell'Unione europea

1. La Regione promuove la stipula di apposite intese con le altre regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi attinenti alle D.B.N.

2. La Regione, ai fini dell'iscrizione ai elenchi istituiti in forza degli articoli 7, 8, 9 e 10 riconosce le certificazioni conseguite e le esperienze maturate in altre regioni italiane e altri stati appartenenti all'Unione europea.

Art. 11.

Rete della Vitalità e altre forme di intervento
regionale

1. La Regione, allo scopo di favorire una piena valorizzazione delle risorse vitali dei cittadini e di assicurare uno standard elevato di qualità nelle attività esercitate a tale scopo, promuove con tutti gli strumenti e i mezzi a propria disposizione l'istituzione e la divulgazione della Rete della Vitalità intesa come struttura diffusa e radicata presente sul territorio in grado di fornire servizi ai cittadini/utenti in ambito D.B.N..

2. Fanno parte della Rete della Vitalità gli operatori iscritti all'Elenco istituito all'articolo 8 e le imprese che si avvalgono delle prestazioni degli operatori iscritti all'Elenco stesso.

3. La Regione, nell'ambito normativo definito dalla legge nazionale 4/2013, favorisce le forme associative tra gli operatori e i formatori in D.B.N., nel rispetto dei fondamenti definiti all'articolo 2, finalizzate alla piena valorizzazione della cultura della vitalità di cui ogni Disciplina Bio-Naturale, nei propri peculiari aspetti, è portatrice.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per le spese relative al funzionamento del C.T.S. di cui all'articolo 5 si provvede con le somme appositamente stanziare nel bilancio di previsione della Regione.

2. All'autorizzazione delle altre spese necessarie alle attività e funzioni previste nei precedenti articoli si provvederà con legge successiva.

Art. 13.

Norma finale